



Protoc. N. 0004661

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA
- I.C.I. ANNO 2010 -
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI
RENDE NOTO

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Per l'anno **2010** questo Comune ha riconfermato l'**aliquota I.C.I.** nella misura del **4,65 per mille** per l'**abitazione principale** per le categorie catastali **non esenti A/1, A/8 e A/9** e le **relative pertinenze** e del **5,50 per mille** per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili. (Deliberazione di C.C. n. 9 del 27/04/2010)

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso, in due rate:

- La prima rata entro il **16 GIUGNO 2010** e il relativo importo deve essere pari al **50%** dell'imposta dovuta;
- La seconda rata entro il **16 DICEMBRE 2010**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata;

E' comunque consentito il pagamento dell'imposta in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata calcolata sulla base dell'aliquota deliberata per l'anno in corso.

Il pagamento può essere effettuato, in sede di dichiarazione dell'imposta sui redditi utilizzando il modulo F24, presso le banche oppure utilizzando gli appositi bollettini postali intestati a: **EQUITALIA ESATRI SPA LAVENA PONTE TRESA -VA- ICI - C/C n. 88643499**. L'importo finale in euro da corrispondere al Comune deve essere debitamente arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo. Il versamento non è dovuto se l'imposta annua da versare non supera 12,00 €.

DICHIARAZIONI

- Resta fermo l'obbligo della dichiarazione ICI per l'anno 2009 nei casi di cambio di destinazione d'uso degli immobili, di cambio di residenza del soggetto passivo, di cambio del valore delle aree fabbricabili.

La stessa, deve essere redatta su modello ministeriale e successivamente consegnata direttamente al Comune o spedita a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

ESENZIONI

Si riconferma, ai sensi dell'art.1 del **D.L. n.93/2008** convertito dalla **Legge n.126/2008**, per l'anno 2010 l'**esclusione** dall'ICI di cui al D.Lgs.504/92, dell'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e delle **relative pertinenze**, estendendo inoltre tale esenzione alle **sole due** ipotesi di assimilazione espressamente previste dalla Legge con la risoluzione n.1/DF del 4 marzo 2009 e recepite dal vigente Regolamento Comunale ai fini dell'I.C.I., ovvero:

1. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.3, comma 56 della **Legge n.662/96**).
2. L'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado, che la occupino quale loro abitazione principale (art. 59, comma 1, lettera e, del **D.Lgs.n.446/97**).

DETRAZIONI

- Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, appartenenti alle categorie catastali non esenti, ovvero le A/1, A/8 e A/9, si riconferma la detrazione d'imposta di **€ 103,30**.

Dall'Ufficio Comunale, li 03/05/2010



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Zanetti Sara)